

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la modifica dell'articolo 23 della legge sulla pesca

(del 6 dicembre 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Commissione dell'Amministrativo pronunciandosi, in data 6 giugno 1955, su un ricorso presentato dal signor Guigoz Edoardo in Chiasso contro la risoluzione governativa n. 2259 del 18 maggio 1954 in materia di tasse per derivazioni di acque a scopo industriale, annullava la decisione mancando essa di fondamento legale e rinviava gli atti al Consiglio di Stato affinché provvedesse alla presentazione di un progetto di decreto legislativo concernente le tasse da prelevare a cura del Dipartimento dell'agricoltura nei casi previsti dagli articoli 17 della legge sulla pesca e 17 del relativo regolamento di applicazione.

Ecco, a titolo orientativo, il testo della decisione pronunciata dalla Commissione dell'Amministrativo :

« Con risoluzione 18/21 maggio 1954 il Consiglio di Stato confermava la decisione 29 marzo 1954 del Dipartimento dell'agricoltura, Servizio caccia e pesca, che aveva imposto al ricorrente un contributo annuo di Fr. 100,— a favore del Fondo ripopolamento pesci, per derivazione d'acqua a scopo industriale dalla Roggia Molinara : ciò in applicazione, a mente dell'avversata decisione, degli art. 17 della legge cantonale sulla pesca del 5 dicembre 1949 e 17 del relativo regolamento di applicazione. Contro tale decisione si aggravava in tempo utile il signor Edoardo Guigoz alla Commissione dell'Amministrativo sostenendo in concreto che la derivazione di acqua della quale egli fruisce non arreca danno alcuno alla pescosità della Roggia Molinara, della Faloppia o della Roncaglia e che quindi, non essendovi danno, non vi può essere tassa di sorta a suo carico. Il ricorrente domanda quindi l'annullamento della decisione 18/21 maggio del Consiglio di Stato e conseguentemente della decisione 29 marzo 1954 del Dipartimento dell'agricoltura.

Il Dipartimento dell'agricoltura, Servizio caccia e pesca, con osservazioni di data 23 luglio 1954, sostiene esattamente il contrario : allega fra altro che la derivazione di acqua in argomento arreca danno effettivo e continuo alla pescosità della Faloppia e della Roncaglia, afferma la legalità della tassa imposta al signor Guigoz che troverebbe la base legale sempre nei sopra citati disposti della legge sulla pesca e relativo regolamento di applicazione e conclude da ultimo postulando la rejezione del ricorso del signor Guigoz non senza rilevare l'incompetenza della Commissione dell'Amministrativo ad entrare nel merito del ricorso.

Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato, il quale, con officio 30 luglio 1954, eccepisce anch'esso l'incompetenza della Commissione dell'Amministrativo e propone conseguentemente la rejezione del ricorso.

L'art. 17 cpv. 1 della legge cantonale sulla pesca del 5 dicembre 1949 recita : « Gli utenti di derivazione d'acqua, le imprese che estraggono ghiaia o sabbia, nonché quelle che possono arrecare danno alla pescosità delle acque, sono soggette a una indennità ».

L'art. 17 del regolamento di applicazione del 17 febbraio 1950 attribuisce al Dipartimento dell'agricoltura l'autorizzazione: « a prelevare una tassa annua proporzionata al danno arrecato alla pescosità delle acque: a) dagli utenti di diritti di derivazione di acqua; b) omissis.

L'articolo 23 della citata legge cantonale sulla pesca dispone: Tutte le tasse previste dalla presente legge sono fissate dal Gran Consiglio con decreto speciale.

Se è vero che la legge cantonale sulla pesca agli art. 17 e 22, parlando degli importi posti a carico dei titolari di diritti di derivazione di acqua usa la qualifica di « indennità », non è meno vero che la nota marginale stessa dell'art. 17 del regolamento di applicazione usa, in relazione ai prefati contributi, la qualifica « tasse ».

Non si tratta in nessun caso di un contributo da imporre ai titolari di diritti di derivazione di acqua il cui importo è rimesso all'apprezzamento dell'Autorità esecutiva.

E' certo che il legislatore ha inteso regolamentare e determinare l'ammontare di queste tasse per le concessioni di derivazioni d'acqua: è questa la sola interpretazione lecita del testo dell'art. 23 della legge cantonale sulla pesca.

In ordine all'art. 23 della legge sulla pesca, il Gran Consiglio ha bensì emanato il decreto legislativo del 27 febbraio 1950 con il quale ha stabilito le tasse per le diverse categorie di patenti da pesca: nessun decreto è stato invece emanato dal potere legislativo per stabilire le tasse dovute per danni alla pescosità delle acque, tasse contemplate dall'art. 17 della legge stessa sulla pesca.

La tassa di Fr. 100,— imposta al ricorrente signor Guigoz Edoardo è pertanto destituita di ogni base e fondamento legale: la impugnata decisione vuole quindi essere annullata con rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché lo stesso abbia ad esaminare l'opportunità di sottoporre sollecitamente al Gran Consiglio, in applicazione dell'art. 23 della legge sulla pesca, un decreto legislativo concernente le tasse da prelevare a cura del Dipartimento dell'agricoltura nei casi previsti dagli art. 17 della legge sulla pesca e 17 del relativo regolamento di applicazione ».

La decisione della Commissione dell'Amministrativo è evidentemente ineccepibile dal punto di vista giuridico. Questo Consiglio di Stato si è tuttavia posta la domanda a sapere se il previsto decreto legislativo concernente le tasse per derivazioni d'acqua, estrazioni di ghiaia, ecc. può avere una portata pratica. Come stabilire infatti una casistica delle tasse in argomento quando le stesse variano da caso a caso secondo la pescosità dei corsi d'acqua sfruttati, la portata delle derivazioni e il periodo di sfruttamento? E nemmeno sembra possibile fissare un minimo e un massimo di tassa: nel caso, per citare un esempio, di derivazioni per sfruttamenti idroelettrici l'importo della tassa o indennità dipende esclusivamente da una perizia tecnica e sarebbe indubbiamente grave errore contenerlo in un massimo prestabilito.

Si osserva pure che nel progetto di legge sulla pesca (allegato n. 2), presentato con messaggio del 1. luglio 1949, era prevista all'art. 4 la fissazione delle categorie di patenti: si lasciava con ciò all'Autorità esecutiva di stabilire le relative tasse nel regolamento di applicazione. La Commissione della Legislazione non fu dello stesso parere e, ritenendo la fissazione delle tasse per patenti competenza del Gran Consiglio, faceva introdurre nella legge un nuovo articolo (23) del seguente tenore:

« Tutte le tasse previste dalla presente legge sono fissate dal Gran Consiglio con decreto speciale ».

Per evitare poi possibili equivoci con le tasse per derivazioni d'acqua, ecc., modificava all'articolo 17 la parola «tassa annua» con «indennità». V'è perciò da chiedersi se il citato art. 23 non presenta un vizio di forma e se cioè esso non manca delle parole «per patenti da pesca».

Per le ragioni su menzionate siamo dell'avviso che il contributo da imporre ai titolari di diritti di derivazioni d'acqua, alle imprese che estraggono ghiaia o sabbia e a quelle che possono arrecare danno alla pescosità delle acque, sia rimesso all'apprezzamento dell'Autorità esecutiva. A questo scopo, il testo dell'art. 23 della legge sulla pesca dovrebbe essere modificato come indicato nell'annesso disegno di legge, che proponiamo alla vostra approvazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

LEGGE

che modifica l'articolo 23 della legge cantonale sulla pesca
(tasse per patenti di pesca)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 6 dicembre 1955 n. 590 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'articolo 23 della legge cantonale sulla pesca, del 5 dicembre 1949, è abrogato e sostituito come segue :

Art. 23. — Le tasse previste dalla presente legge, escluse quelle dell'art. 17, sono fissate dal Gran Consiglio con decreto speciale.

Le tasse di cui all'art. 17, sono fissate dal Dipartimento dell'agricoltura.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

